

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale di un addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose nelle imprese che effettuano questo genere di trasporti**

(91/C 185/05)

COM(91) 4 def.

*(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1991)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 84,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trasporto di merci pericolose è andato aumentando nel corso degli anni, e che di conseguenza è cresciuto il rischio di incidenti;

considerando che molti incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose possono derivare da un'insufficiente conoscenza dei rischi inerenti a questo genere di trasporti;

considerando che, nella prospettiva dell'instaurazione del mercato unico dei trasporti, si rende necessario adottare opportune misure per garantire una prevenzione più efficace dei rischi inerenti a questo genere di trasporti;

considerando che le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose per conto proprio o per conto terzi non sono tenute da alcuna specifica disposizione nazionale, comunitaria o internazionale a soddisfare specifiche condizioni in materia di una formazione professionale atta a garantire la sicurezza di tali trasporti;

considerando che le norme comuni istituite dalla direttiva 74/561/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE<sup>(2)</sup>, riguardante l'accesso alla professione di

trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, richiedono al trasportatore o alla persona che dirige in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa la conoscenza di determinate materie, ivi comprese le disposizioni relative ai «trasporti di sostanze pericolose» e che è opportuno specificare in modo più preciso il contenuto di tale materia;

considerando che la direttiva succitata non si applica alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada per mezzo di veicoli il cui carico utile consentito non supera le 3,5 t o il cui peso complessivo a pieno carico autorizzato non supera le 6 t, mentre numerosi trasporti di merci di natura particolarmente pericolosa vengono comunemente effettuati con veicoli al di sotto di tale limite;

considerando altresì che la stessa direttiva si applica unicamente alle imprese che effettuano trasporti su strada per conto terzi, e non alle imprese che effettuano trasporti su strada di merci pericolose per conto proprio;

considerando che la direttiva del Consiglio 89/391/CEE<sup>(3)</sup> riguarda l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro relativamente ai rischi professionali, senza tuttavia introdurre alcuna misura contro gli altri rischi inerenti al trasporto delle merci pericolose;considerando che il Parlamento europeo ha dichiarato che si deve dare priorità alla formazione professionale, in particolare dei responsabili delle imprese di trasporto su strada e dei battellieri che effettuano trasporti di merci e sostanze pericolose e che si dovrebbero armonizzare a livello comunitario le condizioni per l'esercizio della professione<sup>(4)</sup>;<sup>(1)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101.<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.<sup>(4)</sup> Documento A 2 — 329/87 del 4. 3. 1988.

considerando che la direttiva 87/540/CEE <sup>(1)</sup> relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali non prevede alcun requisito di capacità professionale per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose;

considerando che a giudizio del Comitato economico e sociale le esportazioni e importazioni comunitarie dei prodotti chimici di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della Comunità di taluni prodotti chimici pericolosi <sup>(2)</sup>, dovrebbero essere effettuate unicamente da imprese di trasporto in cui il trasportatore abbia ricevuto un'adeguata formazione o abbia altrimenti dimostrato la propria qualificazione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'elenco dei prodotti chimici di cui al citato regolamento è estremamente ridotto rispetto all'insieme delle merci pericolose trasportate;

considerando che, alla luce di quanto sopra, è opportuno esigere che le imprese interessate rispettino le norme esistenti sulla prevenzione dei rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato, e che per conseguire tale obiettivo è opportuno prevedere la designazione di uno specifico addetto che disponga di una formazione professionale adeguata;

considerando che gli obiettivi fondamentali della formazione professionale di tale addetto devono essere la sensibilizzazione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose e la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili a questi trasporti;

considerando che l'introduzione di norme comuni in materia di prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose contribuisce all'eliminazione delle distorsioni della concorrenza nel settore dei trasporti;

considerando che la qualificazione professionale dell'addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose contribuisce al miglioramento della redditività dell'impresa e della qualità del servizio reso nell'interesse degli utilizzatori; che tale qualificazione professionale contribuisce inoltre a ridurre al minimo i rischi di incidenti suscettibili di causare un deterioramento a volte irreversibile dell'ambiente e gravi danni che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità fisica di chiunque entri in contatto con sostanze pericolose;

considerando che le «Raccomandazioni delle Nazioni Unite» relative ai trasporti di merci pericolose (libro arancione) contengono un elenco delle principali merci pericolose, comune per tutti i modi di trasporto, e che pertanto è opportuno, ai fini dell'armonizzazione e dell'uniformità, istituire un collegamento tra la formazione

professionale dell'addetto di cui trattasi e il contenuto di tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Obiettivo

Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti, conformemente alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, affinché le imprese la cui attività comporta trasporti di merci pericolose designino, entro e non oltre il 1° gennaio 1994, uno o più addetti alla prevenzione dei rischi per la pubblica sicurezza, per i beni o per l'ambiente inerenti a detti trasporti.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

1. *Impresa interessata*: ogni persona fisica, persona giuridica con o senza fini di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, nonché ogni organismo emanante dalla pubblica autorità, dotato di personalità giuridica propria o dipendente da un'autorità avente tale personalità, che effettua per conto proprio o per conto terzi trasporti di merci pericolose.
2. *Addetto alla prevenzione*: la persona preposta alla prevenzione dei rischi di cui all'articolo 1.
3. *Merchi pericolose*:
  - a) le merci considerate tali dalle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite» relative al trasporto di merci pericolose;
  - b) i rifiuti definiti pericolosi dalla direttiva del Consiglio 319/78/CEE del 20 marzo 1978 <sup>(4)</sup>.
4. «*Raccomandazioni delle Nazioni Unite*»: raccomandazioni elaborate dal comitato di esperti in materia di trasporto di merci pericolose dell'ONU (libro arancione), nella versione aggiornata alla data di entrata in vigore della direttiva.

### Articolo 3

#### Esenzioni

La presente direttiva non si applica:

- 1) ai trasporti effettuati sotto l'autorità delle forze armate;

<sup>(1)</sup> GU n. L 322 del 12. 11. 1987, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Documento CES 1336/88 ce.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

- 2) alle imprese la cui attività principale o accessoria non consiste nel trasporto di merci pericolose, ma che occasionalmente effettuano trasporti di merci che presentano un grado di pericolosità o d'inquinamento minimo in virtù delle loro caratteristiche particolari o dell'esiguità dei quantitativi trasportati.

#### *Articolo 4*

##### **Ruolo dell'addetto**

1. Funzione essenziale dell'addetto è ricercare tutti i mezzi e prendere tutti i provvedimenti necessari affinché i trasporti di merci pericolose si effettuino nelle migliori condizioni di sicurezza. Egli svolge direttamente o per delega, a seconda della struttura dell'impresa interessata, le attività di cui all'allegato I.
2. La funzione di addetto alla prevenzione può essere svolta dal responsabile dell'impresa.
3. Una stessa persona non può essere designata quale addetto alla prevenzione in più di un'impresa interessata.
4. Ogni impresa interessata comunica all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro l'identità del suo addetto alla prevenzione.

#### *Articolo 5*

##### **Certificato di formazione**

1. L'addetto alla prevenzione deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale valido per uno o più modi di trasporto. Detto certificato viene rilasciato dall'autorità o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro.
2. Per ottenere il suddetto certificato, il candidato deve superare un esame riconosciuto dall'autorità competente.
3. Obiettivo fondamentale di tale esame è verificare che il candidato sia sufficientemente sensibilizzato ai rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose e sia a conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al o ai modi di trasporto di merci pericolose utilizzati dall'impresa interessata.
4. L'esame deve vertere sulle materie fondamentali di cui all'allegato II relative al modo di trasporto per il quale viene rilasciato il certificato di formazione.
5. Il modello del certificato di formazione professionale è conforme a quello dell'allegato IV.

#### *Articolo 6*

##### **Validità del certificato**

Il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5 ha una validità di cinque anni.

La validità del suddetto certificato può essere prolungata per periodi quinquennali purché il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente alla scadenza del suo certificato, abbia superato una prova di aggiornamento riconosciuto dall'autorità competente.

#### *Articolo 7*

##### **Notifica di incidente**

Quando nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata si sia verificato un incidente che abbia messo a repentaglio la pubblica sicurezza, i beni o l'ambiente, l'addetto alla prevenzione deve compilare una notifica d'incidente conforme al modello di cui all'allegato III, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo.

Detta notifica d'incidente deve essere trasmessa all'autorità o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro entro i tre mesi successivi alla data dell'incidente.

#### *Articolo 8*

##### **Adeguamento della direttiva**

1. Al fine di apportare eventuali modifiche alla presente direttiva, per:
  - tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite» di cui all'articolo 2, punto 3;
  - adeguarla ai progressi scientifici e tecnici nei settori coperti dal suo campo d'applicazione,

la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in discussione, se del caso procedendo a una votazione.

3. Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro, inoltre, ha il diritto di chiedere che la sua posizione venga verbalizzata.

4. La Commissione tiene nel massimo conto il parere espresso dal comitato ed informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### *Articolo 9*

La presente direttiva non si applica al campo della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, coperto dalla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e dalle direttive di applicazione della medesima.

#### *Articolo 10*

1. Gli Stati membri varano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1992 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le suddette disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento vengono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 11*

Entro e non oltre il 31 dicembre 1992 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, le condizioni uniformi della formazione degli addetti alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

### *ALLEGATO I*

#### **ELENCO DELLE MANSIONI DELL'ADDETTO ALLA PREVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

L'addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose è incaricato, in particolare, di

- esprimere un parere preliminare sull'acquisto o sul noleggio di mezzi per il trasporto di merci pericolose o delle relative attrezzature;
- ispezionare il materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose e verificare che esso non presenti alcun difetto o alcun deterioramento che lo rendano inadatto all'impiego per questo genere di trasporto;
- identificare le merci pericolose prima del carico e verificare la conformità del materiale previsto per il loro trasporto;
- verificare che siano rispettate le norme relative al divieto di carico misto di merci pericolose o alla separazione delle suddette merci;
- verificare la presenza e la conformità di tutti i documenti di accompagnamento previsti per il trasporto di queste merci;
- assicurarsi della corretta esecuzione delle operazioni di trasporto, nonché delle operazioni connesse;
- provvedere alla formazione del personale addetto al trasporto di merci pericolose;
- prendere le opportune misure perché in caso di incidente che abbia messo a repentaglio la pubblica sicurezza, i beni o l'ambiente nel corso del trasporto di merci pericolose si ponga in atto una procedura d'emergenza, se necessario in collegamento con i servizi ufficiali di pronto intervento;
- emettere pareri e formulare proposte sulla politica dell'impresa in materia di prevenzione degli incidenti che si verificano nel corso del trasporto di queste merci;
- compilare resoconti degli incidenti e degli infortuni verificatisi nel corso del trasporto di merci pericolose, studiare le misure adeguate per evitare che si riproducano e provvedere con la massima tempestività all'attuazione di tali misure.

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale devono vertere almeno sulle seguenti materie:

- I. Le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose e i rischi che ne derivano.
- II. Le misure di prevenzione e di sicurezza di carattere generale adeguate ai vari tipi di rischio.
- III. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato previste dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
  1. la classificazione delle merci pericolose;
  2. le condizioni generali di imballaggio;
  3. le iscrizioni e le etichette di pericolo;
  4. le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;
  5. il modo di invio, le restrizioni di spedizione;
  6. il carico completo;
  7. il trasporto alla rinfusa;
  8. il trasporto in contenitori;
  9. il trasporto in cisterne fisse o amovibili;
  10. il trasporto di persone e di merci pericolose;
  11. i divieti di carico in comune;
  12. la separazione dei materiali;
  13. le limitazioni dei quantitativi trasportati;
  14. il maneggio e la sistemazione del carico;
  15. la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
  16. l'equipaggio;
  17. la formazione professionale;
  18. i documenti di bordo;
  19. le consegne di sicurezza;
  20. gli obblighi di sorveglianza;
  21. le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
  22. gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
  23. la sistemazione e l'ancoraggio dei veicoli stradali a bordo di traghetti RO/RO.
- IV. Le moderne tecniche di trasmissione elettronica dei dati e di controllo costante delle merci pericolose nel corso del trasporto.

## ALLEGATO III

## MODELLO DI NOTIFICA DI INCIDENTE

Ragione sociale e indirizzo dell'impresa (+ numero di telefono)

.....  
.....  
.....

**I. Dati generali**

Data e ora dell'incidente: .....

Località dell'incidente: .....

Stato: .....

Modo di trasporto al momento dell'incidente:

trasporto su strada

trasporto per ferrovia

trasporto per via navigabile

trasporto per via marittima

trasporto per via aerea

**II. Tipo di incidente**

Esplosione

Incendio

Emissione di sostanze pericolose

Altro (precisare): .....

**III. Merce/i pericolosa/e in questione (\*)**

Denominazioni: .....

Classificazione: .....

(\*) Se lo spazio non fosse sufficiente, completare la voce III su un foglio allegato.



ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CEE — Certificato di formazione per gli addetti alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose

Certificato n.: .....

Segno distintivo dello Stato che rilascia il certificato: .....

Cognome: .....

Nome completo: .....

Data di nascita: .....

Nazionalità: .....

Firma del titolare: .....

Valido per il trasporto di merci pericolose

su strada

per ferrovia

per via navigabile

per via marittima

per via aerea

fino al .....

Rilasciato da: .....

Data: .....

Firma (¹) .....

Rinnovato fino al: .....

Da: .....

Data: .....

Firma (¹).....

(¹) E/o timbro dell'autorità che rilascia il certificato.